

Regolamento di ammissione della Fondazione « Maison de l'Italie »

Preambolo

La Maison de l'Italie fa parte della Cité Internationale Universitaire di Parigi (CiuP). Costruita per iniziativa di un Comitato Promotore Italiano, con dei fondi privati, di Enti e dello Stato Italiano, fu inaugurata il 25 gennaio 1958, dopo essere stata donata all'Università di Parigi. Ha ottenuto lo statuto di Fondazione francese con decreto del Ministero degli Interni in data 24 gennaio 2011.

Condizioni di ammissione

Art. 1

Per ogni norma non specificamente espressa in questo regolamento della Maison de l'Italie, vale il regolamento generale « Règlement de l'admission et du séjour à la Cité internationale universitaire de Paris » [consultabile sul sito www.ciup.fr].

Art. 2

L'ammissione di ogni residente italiano é pronunciata da una Commissione italo-francese, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in cui è presente almeno un rappresentante della Fondazione della CiuP. Il suo giudizio è inappellabile. Per essere valido, il dossier di ammissione deve essere inviato alla Maison de l'Italie entro la data e secondo le modalità indicate sul sito della Fondazione. La riammissione può essere pronunciata due volte. Un periodo minimo di tre anni al di fuori della CiuP é allora richiesto a ogni residente (cat. 1 o cat. 2), prima di poter nuovamente fare domanda di residenza alla CiuP. Questa regola vale anche nel caso in cui l'ex residente si presenti in qualità di coniuge/accompagnatore.

Art. 3

Per un residente-studente (cat.1) le condizioni minime di ammissione sono:

- aver terminato tre anni di studi universitari
- iscriversi in una Università o Centro di ricerca della Regione parigina, riconosciuto dallo Stato francese, a un livello minimo di BAC (maturità) + 4 (in Francia definito MASTER 1 o M1)
- compilare un dossier con i documenti richiesti dalla Commissione di ammissione.

Ogni ammissione è valida al massimo per un anno accademico (1° settembre - 30 giugno) ed è rinnovabile due volte. Gli studenti che hanno compiuto 30 anni alla data della loro ammissione alla CiuP possono essere accettati in qualità di residenti-studenti in formazione permanente, ma pagando il canone corrispondente alla cat.2.

Art. 4

Per un residente-ricercatore (cat. 2) le condizioni minime di ammissione sono :

- essere titolare di un diploma di dottorato oppure essere ricercatore junior, ricercatore confermato, professore
- compiere studi, ricerche, insegnamenti in università, centri di ricerca, biblioteche della Regione parigina
- compilare un dossier con i documenti richiesti dalla Commissione di ammissione

Il soggiorno non può superare i 12 mesi consecutivi. E' rinnovabile, per una durata cumulativa massima di 24 mesi.

Art. 5

Per uno studente o un ricercatore in soggiorno breve (cat.3) le condizioni di ammissione sono :

- avere lo status universitario e dover risiedere a Parigi per corti periodi di studio, ricerca, partecipazione a convegni o incontri (minimo 2 notti – massimo 3 mesi)
- presentare un dossier ridotto con i documenti richiesti dalla Commissione di ammissione.

Per questo tipo di soggiorno vi sono migliori disponibilità nei mesi di giugno, luglio e agosto. Durante l'anno accademico la disponibilità é limitata, dal momento che camere/studio sono riservati prioritariamente ai residenti della cat. 1 o cat. 2.

Art. 6

Il curriculum universitario, la natura e la qualità degli studi, la qualità del lavoro a Parigi (attestato da certificati, contratti e/o lettere di docenti universitari) costituiscono i criteri principali per la selezione dei candidati.

A parità di merito, viene attribuita priorità all'ammissione di studenti o ricercatori « primo-arrivanti » (vale a dire che vengono a Parigi per la prima volta per frequentare università, centri di ricerca, biblioteche specializzate).

Art. 7

I richiedenti devono essere in possesso della tessera europea di assicurazione malattia e dimostrare di disporre di mezzi economici sufficienti per compiere i loro studi e/o ricerche a Parigi.

Art. 8

L'ammissione pronunciata dalla Commissione della Maison de l'Italie diventa effettiva solo dopo l'accettazione scritta del Regolamento della Fondazione a cui lo studente/il ricercatore italiano viene assegnato.

Art. 9

Secondo il regolamento della CiuP in vigore, per favorire la conoscenza e l'amicizia tra le Nazioni, almeno il 30% dei candidati ammessi di una nazionalità deve essere inviato a titolo di "brassage" (=scambio) in altre Fondazioni della Cité Internationale, al fine di permettere ad altrettanti stranieri di essere accolti alla Maison de l'Italie. I candidati stranieri ammessi alla Fondazione italiana sono accettati alle stesse condizioni tariffarie dei candidati italiani, così come i residenti italiani ammessi in « brassage » nell'fondazioni straniere devono accettare regolamenti e tariffe di dette Fondazioni.

Art. 10

La decisione di assegnazione ad altra Fondazione è di sola competenza del direttore e/o della commissione della Maison de l'Italie. Viene presa sulla base degli accordi di scambio in vigore. Nessuna assegnazione può essere modificata durante l'anno accademico (per gli studenti di cat. 1) o durante i primi 12 mesi (per i ricercatori di cat. 2).

Riammissione

Art. 11

La riammissione non è un diritto. E' subordinata al :

- mantenimento dei criteri che hanno permesso l'ammissione (certificato/contratto universitario per il prosieguo dell'attività universitaria, qualità del curriculum, risultati accademici, borse di studio, etc...)
- rispetto del Regolamento della Fondazione in cui si è stati accettati e del Regolamento generale della CiuP
- regolare pagamento dei canoni
- avviso favorevole del direttore della Fondazione ospite e del responsabile del contingente italiano.

Art. 12

Ogni residente che desidera ottenere una riammissione, deve farne domanda al direttore della Maison de l'Italie entro il 31 maggio di ogni anno accademico, fornendone i necessari giustificativi universitari.

Art. 13

Un residente riammesso può, tramite il direttore della Fondazione, chiedere il trasferimento in altra Maison della Cité. Esso è accordato, ove lo scambio lo permetta, utilizzando – in caso di più domande per una medesima residenza- come base di priorità di assegnazione la data di arrivo alla CiuP e, in caso di ulteriore parità, la data di nascita dei residenti (è prioritario il più anziano). Il trasferimento vale per l'intero anno accademico.

Canoni**Art. 14**

I canoni sono fissi e vengono determinati ogni anno dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. Per le categorie 1 e 2 la fatturazione è fatta per mese civile indivisibile. Per la categoria 3, la fatturazione viene conteggiata per forfait mensile, settimanale e/o per notte.

Art. 15

Il canone pagato da ogni residente non è un affitto. Non rappresenta dunque un diritto all'alloggio, ma una partecipazione alle spese del funzionamento della Fondazione in cui il residente risiede ed al finanziamento parziale dei servizi comuni della CiuP.

Art. 16

Il residente deve pagare prima dell'arrivo il rispettivo canone per il mese in corso; per i mesi successivi il pagamento deve essere effettuato entro il 5° giorno del mese.

Art. 17

I residenti di cat. 1 e cat. 2, all'atto dell'ammissione, devono versare un diritto d'iscrizione –non rimborsabile- il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione.

Deposito di garanzia**Art. 18**

Ogni residente di cat.1 e cat.2 deve versare, prima dell'arrivo, un deposito di garanzia pari all'ammontare di un canone mensile. Il residente di cat.3 versa una cauzione proporzionale al suo periodo di soggiorno.

Art. 19

Il deposito di garanzia viene restituito -entro 60 giorni- dopo la partenza definitiva del residente, la riconsegna delle chiavi ed il controllo sull'inventario della camera (o dello « studio »). L'amministrazione della Maison è autorizzata a prelevare sul deposito le somme necessarie alla riparazione dei danni eventualmente causati dal residente e al rifacimento delle chiavi mancanti/danneggiate.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maison de l'Italie in data 30 giugno 2017.